



Istituto Istruzione Superiore Statale
"LUIGI CASTIGLIONI"

Via Garibaldi, 35 – 20051 Limbiate (MI)

Tel. 02/9965595 – Fax 02/9961583

e-mail: itaglimbiate@itaglimbiate.it

Internet: www.itaglimbiate.it



UNI EN ISO 9001:2000

MANUALE DI INFORMAZIONE AGLI STUDENTI

(ex art. 36 del D.Lgs. 81/2008 - Testo unico Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro)

INFORMAZIONE AGLI STUDENTI

(ex art. 36 del D.Lgs. 81/2008 -- Testo unico Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro)

PRESENTAZIONE

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 81/2008 costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, *ed hanno ribadito una serie di obblighi per i dirigenti degli istituti scolastici, per i preposti e per i lavoratori*.

L'art. 2 del decreto ha definito la figura dello studente equiparandola ad un lavoratore per quanto concerne la ricaduta delle disposizioni in materia di salute e sicurezza.

Lo stesso decreto fissa altresì una serie di norme alcune delle quali sono di seguito riassunte e schematizzate, stabilendo per il Dirigente l'obbligo della informazione ai lavoratori e studenti sui problemi della sicurezza.

Per adempiere all'art. 36 del D.L.vo viene distribuito a tutti gli studenti il presente manuale quale prima azione di informazione generale ed omogenea. Per tutto quanto possa indurre qualche dubbio circa la reale comprensione di questo documento, da parte degli studenti dei primi anni, verranno organizzati a richiesta delle classi, successivi momenti di discussione con i docenti di materie tecniche e brevi incontri con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'I.I.S.S "L. Castiglioni".

Limbiate 11/09/2016

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa M. C. Scarpini

SOMMARIO

A) Definizione di lavoratore (Art. 2 D.L. 81/2008)	04
B) Informazione agli studenti	04
C) Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro	11
D) Piano di emergenza ed evacuazione	13

A) DEFINIZIONE DI LAVORATORE

(art. 2 del D. Lgs. 81/2008)

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

B) INFORMAZIONE AGLI STUDENTI

(ai sensi dell'art. 36 del D.L. 81/2008)

Art. 15 - Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (**studenti**) nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella

definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. ---- Ove previsto --- (n.d.r.)

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);

- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; (*adempimento al momento differito* – n.d.r.)
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50. (*Del D. Lgs. 81/2008*);
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi

comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori (*Anche degli studenti*)

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Commento all'art. 20

1. *Ciascun lavoratore (anche lo studente) deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.*

2. *In particolare i lavoratori (ovvero anche gli studenti):*

a) *osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;*

b) *utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;*

c) *utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;*

d) *segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;*

e) *non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;*

f) *non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.*

Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro

4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.

Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
 - a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Art. 36 - Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
 - a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
 - b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
 - d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
 - a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.

L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.

2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.

4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

C) SICUREZZA E IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO

Norme comportamentali generali

- E' rigorosamente vietato fumare oltre che per motivi igienico-sanitari anche per motivi di sicurezza antincendio.
- E' indispensabile che il luogo di lavoro sia pulito ed ogni studente deve mantenerlo tale. In particolare deve gettare i rifiuti in appositi contenitori e non gettarli per terra.
- Le vie e le uscite di emergenza devono essere lasciate libere da ostruzioni sia all'interno che all'esterno ed ogni studente deve conoscere il percorso di emergenza che deve seguire in caso di segnalazione di pericolo.
- Ogni studente non deve accedere ad aree riservate, salvo quando è impegnato in attività connesse, sotto la direzione del preposto.
- Al verificarsi di un inconveniente legato al luogo di lavoro che può generare rischio, lo studente avverte immediatamente il preposto.
- I servizi igienici devono essere lasciati puliti ed in ordine in modo tale da poter essere utilizzati immediatamente da altri; questo è un modo per dimostrare attenzione per i propri compagni di scuola.

Macchinari e attrezzature di lavoro

Lo studente non deve rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o di segnalazione, senza l'autorizzazione del preposto.

Lo studente deve utilizzare le macchine e le attrezzature in modo appropriato, seguendo le istruzioni e non compiere operazioni o manovre che non siano di sua competenza.

Impianti ed apparecchi elettrici

Lo studente, prima di eseguire una qualsiasi operazione sugli impianti elettrici, deve disinserire l'alimentazione, assicurandosi che non ci sia tensione.

Ogni lavoratore (quindi anche gli studenti) deve evitare il contatto diretto o indiretto con le parti degli impianti elettrici che possono essere sotto tensione e avere cura del rivestimento isolante dei conduttori elettrici. Inoltre prima di utilizzare apparecchi elettrici, deve assicurarsi che il cavo sia in buono stato e quando estrae la spina dalla presa deve effettuare la manovra tirando per la sua impugnatura e non tirando il cavo.

Primo soccorso

In caso di incidente capitato ad altri, lo studente deve rapidamente avvertire il preposto presente: docente, unità del personale A.T.A..

Non deve rimuovere l'infortunato e deve attendere le istruzioni.

E' opportuno che lo studente si renda disponibile per eseguire le eventuali disposizioni del preposto.

Prevenzione

Prevenzione: dai banchi di scuola alla vita.

Prevenzione: insieme di disposizioni o misure con cui gli allievi, gli insegnanti, il personale ausiliario, i presidi, e ogni altro preposto, vivono le varie attività disciplinari, interdisciplinari e gestionali per evitare o ridurre i rischi professionali nel rispetto della salute e della sicurezza di tutti. La "scuola" può e deve diventare il luogo primo e prioritario in cui si insegna e si attua la "prevenzione". (C.M. n. 119 del 29 aprile 1999)... le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano, prima ancora che un obbligo di legge con una serie di adempimenti che ne conseguono, un'opportunità per promuovere all'interno delle istituzioni scolastiche una cultura della sicurezza sul lavoro, per valorizzarne i contenuti e per sollecitare il coinvolgimento e la convinta partecipazione di tutte le componenti scolastiche in un processo organico di crescita collettiva, con l'obiettivo della sicurezza sostanziale della scuola ... È in quest'ottica che vanno anzitutto interpretati i ruoli istituzionali del Capo di

istituto, del R.S.P.P., del R.L.S., degli addetti ai diversi servizi. È nella stessa ottica che vanno impostate l'informazione e la formazione rivolte ai lavoratori della scuola ... Infine, e al di là delle prescrizioni normative, è indispensabile realizzare un generale coinvolgimento ed una comune presa di coscienza di operatori scolastici ed alunni sulla sostanziale valenza educativa delle tematiche sulla sicurezza e sui comportamenti che, coerentemente vanno adottati.

D) PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE

Poiché un aspetto importante nella complessiva valutazione dei rischi di un luogo di lavoro, è costituito dal rischio di incendio, il nostro Istituto ha provveduto ad elaborare un piano di emergenza e di evacuazione in caso di incendio o altre emergenze, contenente misure di pronto intervento, organizzazione del salvataggio, organizzazione del pronto soccorso, informazioni sui comportamenti da adottare in caso di pericolo, rapporti con le autorità competenti.

Al fine di abituare i lavoratori (studenti) alle procedure di emergenza, oltre alla prevista fase di formazione, vengono effettuate 2 volte in un anno scolastico, apposite esercitazioni antincendio. Diamo una prima nozione della sequenza delle azioni secondo le quali si svolge l'abbandono in emergenza dell'Istituto scolastico.

TIPI DI EMERGENZE

1. INCENDIO

- Se l'incendio si è sviluppato in classe esci subito chiudendo la porta
- Se l'incendio è fuori della tua classe ed il fumo rende impraticabili le vie di uscita:
 - Chiudi bene la porta e cerca di sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati
 - Apri la finestra e chiedi soccorso
 - Se il fumo non ti fa respirare filtra l'aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiati sul pavimento

2. TERREMOTO

Se ti trovi in un luogo chiuso:

- Mantieni la calma
- Non precipitarti fuori
- Resta in classe e riparati sotto il banco
- Allontanati da finestre, porte con vetri ed armadi
- Se sei nei corridoi o nelle scale rientra nella classe più vicina

- Dopo il terremoto, all'ordine di evacuazione, abbandona l'edificio senza usare l'ascensore e raggiungi la zona di raccolta assegnata.

Se sei all'aperto:

- Mantieni la calma
- Allontanati dall'edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche
- Cerca un posto dove non hai nulla sopra di te
- Non avvicinarti ad animali spaventati.

3. VARIE

Appena avvertito l'ordine di evacuazione le persone presenti nell'edificio dovranno immediatamente eseguirlo, mantenendo, per quanto possibile, la massima calma.

Quest'ultima affermazione può sembrare paradossale, ma se si pensa che, l'uscita di sicurezza più vicina è ad una distanza massima di 60 metri dalla porta dell'aula e che il numero di piani è pari a due, si comprende che il tempo necessario per coprire tale distanza, uscendo dell'aula è ridotto anche camminando lentamente.

Se a questo si aggiunge che nella maggior parte dei casi si dispone di parecchi minuti per mettersi in salvo, è comprensibile che la soluzione del problema consista nell'esecuzione di un deflusso ordinato e senza panico.

Per garantire una certa libertà nei movimenti è necessario lasciare sul posto tutti gli oggetti ingombranti e fermarsi a prendere, se a portata di mano, un indumento per proteggersi dal freddo.

L'insegnante prenderà il registro di classe e coordinerà le operazioni di evacuazione, intervenendo dove necessario.

Gli studenti usciranno dall'aula al seguito dei compagni apri-fila, in fila indiana e tenendosi per mano, o appoggiando la mano sulla spalla del compagno che sta avanti; un tale comportamento, oltre ad impedire che eventuali alunni spaventati possano prendere la direzione sbagliata o mettersi a correre, contribuisce ad infondere coraggio.

Prima di imboccare il corridoio verso l'uscita assegnata o il vano scale l'apri-fila accerterà che sia completato il passaggio delle classi secondo le precedenze stabilite dal piano.

Ricapitolando, al momento dell'allarme:

- interrompere immediatamente ogni attività;
- mantenere l'ordine e l'unità della classe durante e dopo l'esodo;
- tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, cartelle, ecc.);
- disporsi in fila evitando il vociare confuso, grida e richiami (la fila sarà aperta dai due compagni designati come apri-fila e chiusa dai due serra-fila) secondo le modalità indicate nella scheda 1;

- seguire le indicazioni dell'insegnante che accompagnerà la classe per assicurare il rispetto delle precedenza;
- camminare in modo sollecito, senza soste non preordinate e senza spingere i compagni;
- collaborare con l'insegnante per controllare le presenze dei compagni prima e dopo lo sfollamento;
- attenersi scrupolosamente a quanto ordinato dall'insegnante nel caso che si verificano contrattempi che richiedono una improvvisa modificazione delle indicazioni del piano.

Altre operazioni da compiere

- Affissione ai piani di planimetrie con l'indicazione delle aule, dei percorsi da seguire, delle scale di emergenza, della distribuzione degli idranti e degli estintori.
- Affissione in ogni locale delle planimetrie dei piano con indicato il percorso per raggiungere l'uscita di sicurezza assegnata e delle istruzioni di sicurezza con l'assegnazione dei compiti specifici agli allievi.

A MIGLIOR CHIARIMENTO SI ALLEGA SCHEDA N.1 DEL PIANO DI EMERGENZA

SCHEDA 1

Modalità di evacuazione

Appena avvertito l'ordine di evacuazione le persone presenti nell'edificio dovranno immediatamente eseguirlo, mantenendo, per quanto possibile, la massima calma.

L'insegnante coordinerà le operazioni di evacuazione, intervenendo dove necessario, secondo le seguenti modalità:

1. Gli studenti usciranno dall'aula al seguito dei compagni apri-fila, in fila indiana e tenendosi per mano, o appoggiando la mano sulla spalla del compagno che sta avanti; un tale comportamento;
2. L'insegnante, dopo l'uscita di tutti alunni, ne prende la testa portando con se il registro di classe ed il modulo di evacuazione (allegato al registro personale);
3. Gli alunni fuori dall'aula al momento dell'esodo si aggregano alla prima fila che incontrano e solo giunti al luogo di ritrovo si riaggregano alla propria classe;
4. Uscita dall'aula, la classe si attiene alle disposizioni del responsabile di piano in merito a:
 - vie di esodo da seguire (conferma o meno di quelle previste nel P.E.);
 - priorità di esodo (conferma o meno di quanto previsto nel P.E.).
5. Una volta fuori dall'edificio scolastico le classi si avviano ordinatamente, sempre in fila indiana rimanendo ciascuna rigorosamente separata dalle altre, al posto di ritrovo secondo i percorsi previsti dal P.E.
6. Raggiunto il luogo di ritrovo l'insegnante comunicherà al responsabile dell'area di raccolta (nominativo individuato da I.O. 011 o, in caso di sua assenza, dal Preside o da un suo collaboratore) l'arrivo della propria classe che manterrà rigorosamente separata dalle altre; successivamente, provvederà all'appello controllando che gli alunni, fuori dall'aula al momento dell'esodo, si siano aggregati, e compilerà il mod 490 che dovrà essere consegnato al responsabile dell'area di raccolta.

Le classi che si trovano in azienda o in palestra si riuniscono sullo spiazzo antistante le serre (area fontanella) dove l'insegnante provvederà all'appello; è assolutamente vietato fare ritorno all'edificio scolastico;

RICEVUTA

Il sottoscritto _____

studente presso l' Istituto Istruzione Superiore Statale
" LUIGI CASTIGLIONI" di Limbiate nella

classe _____

nato a _____ il _____

e residente in _____

via _____

dichiara di aver ricevuto una copia del manuale di informazione, ai sensi
dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 -- Testo unico Salute e Sicurezza)

Limbiate, _____

Firma _____

(*) Per presa visione il genitore _____

(La presente ricevuta deve essere conservata nella cartella personale dello
studente).

(*) Per studenti minorenni